



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 1° aprile 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario-relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 24/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Candiana (PD) e in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

2. Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 e rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	335.783,35	351.840,29
Equilibrio di parte capitale	6.451,92	-66.015,09
Saldo delle partite finanziarie	----	----
Equilibrio finale	342.235,27	285.825,20

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	150.876,43	264.421,85
Residui attivi	701.295,32	444.152,63
Residui passivi	342.291,24	314.276,56
FPV	89.025,31	18.441,63
Risultato di amministrazione	420.855,20	375.856,29
Totale accantonamenti	274.981,60	339.472,66
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>270.981,60</i>	<i>280.008,46</i>
Totale parte vincolata	61.839,98	3.253,70
Totale parte destinata agli investimenti	95,56	904,52
Totale parte libera	83.938,06	32.225,41

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	162.781,12	162.781,12	100%	201.950,97	201.950,97	100%
Tit.1 competenza	1.251.398,25	783.311,99	62,59%	1.255.033,78	872.204,99	69,50%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	26.324,36	26.324,36	100%	11.721,93	11.721,93	100%
Tit.3 competenza	230.051,52	218.329,59	94,90%	203.655,51	178.717,77	87,75%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	150.876,43	264.421,85
Anticipazione di tesoreria	----	----
Cassa vincolata	----	----
Tempestività dei pagamenti	0,03	-0,33

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	2.134.701,60	2.075.019,33

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

3. Con riferimento al rendiconto 2015, il Comune di Candiana era stato destinatario della deliberazione n. 402/2018/PRSE con la quale le Sezione aveva invitato l'Ente alla verifica dello stabile mantenimento degli equilibri alla luce del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, accertava la violazione dei parametri di deficitarietà nn. 1 e 7 del D.M. 18 ottobre 2013, raccomandato il rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, raccomandato la verifica degli oneri che possano scaturire dalla gestione del Consorzio Padova Sud e la conseguente

predisposizione di adeguati accantonamenti agli appositi fondi per la copertura dei relativi rischi oltre che un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei consorzi e delle partecipazioni, anche indirette, nella titolarità del Comune e l'integrale compilazione della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014.

4. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con note prot. 5893 del 7/12/2020 e prot. n. 6211 del 29/12/2020.

5. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con note prot. n. 7184 del 11/12/2020 (prot. CdC n. 5942 del 11/12/2020) e prot. n.7659 dell'8/1/2021 (prot. Cdc n. n.100 del 9/1/2021).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-*bis* che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni*

regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente").

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche "l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare "gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai

consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Candiana si rilevano i seguenti profili.

Accantonamenti e quote vincolate

Dall'esame del risultato di amministrazione sono emersi potenziali profili di criticità in merito alla composizione del risultato di amministrazione.

In particolare, con riferimento agli accantonamenti è stato rilevato:

- (i) il fondo perdite società partecipate pari a € 0 nel 2017 e a € 59.464,20 nel 2018;
- (ii) l'assenza del fondo indennità di fine mandato del Sindaco, in entrambi i rendiconti.

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti al Comune, evidenziando la partecipazione dell'Ente al Consorzio Padova Sud, come già rilevato nella precedente deliberazione n. 402/2018/PRSE.

L'Ente ha dichiarato che *“per il fondo perdite società partecipate si è tenuto conto nell'accantonamento della percentuale di partecipazione del Comune di Candiana pari allo 0,931%. Per l'annualità 2017, l'accantonamento era confluito nella parte vincolata, nella sezione "Altri vincoli da specificare". Le indennità di fine mandato del sindaco sono state accantonate in entrambi i rendiconti nella quota risultato amministrazione vincolato per il 2018 pari a €3.253,70 e nel 2017 pari ad € 2.375,08”*.

La Sezione rileva che dalla risposta dell'Ente risulta un'errata contabilizzazione del fondo perdite società partecipate (nell'esercizio 2017) e del fondo indennità di fine mandato (in entrambi gli esercizi) nella parte vincolata del risultato di amministrazione anziché nella parte accantonata.

Inoltre, il Collegio invita l'Amministrazione Comunale e per la propria competenza l'Organo di Revisione a monitorare la situazione del Consorzio Padova Sud e a verificare l'adeguatezza degli accantonamenti da mantenere a bilancio.

Ulteriori approfondimenti sono stati, inoltre, effettuati in merito alla parte destinata agli investimenti in quanto, sulla base delle risultanze del rendiconto 2016 e analizzando la gestione 2017, emergeva una potenziale perdita di vincoli/destinazioni.

A fronte di una prima risposta istruttoria che non chiariva i dubbi sollevati, è stato chiesto all'Ente di fornire una dettagliata relazione in merito ai vincoli/destinazioni a spesa di investimento del rendiconto 2017 e il conseguente eventuale ricalcolo dei vincoli/destinazione a spese di investimento 2018.

L'Ente si è limitato *“a confermare i vincoli e le destinazioni di a spesa di investimento iscritte nel rendiconto 2018 in quanto le opere sono state ultimate nell'esercizio 2017.*

La differenza di € 95,56 euro si riferiscono a accantonamenti prudenziali a fondi ammortamento stralciati successivamente perché non più sussistenti.

Si conferma la destinazione a spese di investimento è quella Indicata nella delibera del rendiconto 2018 pari ad € 904,52”.

La Sezione, nel prendere atto che il Sindaco e l'Organo di revisione confermano i dati inseriti nel risultato di amministrazione - attestandone, dunque, la congruità - rileva che la risposta fornita non è adeguata rispetto alle richieste istruttorie e, pertanto, non consente di superare i dubbi sulla corretta individuazione della parte destinata agli investimenti. Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di fornire informazioni puntuali e complete.

In conclusione, la Sezione invita gli Organi competenti ad assicurare la corretta composizione del risultato di amministrazione.

Gestione dei residui

Dall'esame dei Questionari sono emerse alcune potenziali criticità in merito alla gestione dei residui e, in particolare, all'eliminazione dei residui di dubbia e difficile esazione/inesigibili/insussistenti e all'incrementato dei residui attivi appartenenti ai titoli II e III dell'entrata in misura superiore al tasso di smaltimento degli stessi nonché dei residui passivi appartenenti al titolo II della spesa in misura superiore al tasso di smaltimento degli stessi.

In sede istruttoria l'Ente, invitato a fornire informazioni in merito a tali aspetti, ha dichiarato in merito al Rendiconto 2017 che *“i residui attivi sono stati contabilizzati correttamente. La posta attiva da oltre tre anni si riferisce a un contributo regionale per elaborazione strumenti urbanistici che è stata riscossa nell'anno 2019.*

Sono stati eliminati € 46.355,07 di residui attivi per crediti tributari inesigibili il cui importo era stato accantonato a FCDE e stralciato a fine esercizio” e che “i residui non eliminati che sono di difficile esazione trovano copertura nel FCDE accantonato a fine esercizio in sede di rendiconto 2017”. In merito al Rendiconto 2018 l'Ente ha dichiarato che *“sono stati eliminati € 277.908,62 di residui attivi per crediti tributari inesigibili il cui importo era stato accantonato a FCDE e stralciato a fine esercizio.*

Il riaccertamento è stato effettuato sulle base delle informazioni del responsabile del servizio finanziario sentiti anche i responsabili degli altri servizi” e che “l'incremento residui attivi è dovuto alla emissione di accertamenti tributari”.

La Sezione - nel rilevare che nessun chiarimento è stato fornito in relazione all'incremento dei residui passivi - raccomanda all'Ente di vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili e dell'art. 230,

comma 5, TUEL.

Bassa percentuale di riscossione a competenza

Dall'esame della documentazione è altresì emersa una percentuale di riscossione a competenza delle entrate afferenti al titolo I non efficiente (62,59% nel 2017 e 62,59% nel 2018) e una bassissima percentuale di riscossione a competenza relativamente all'attività di contrasto all'evasione tributaria (5,77% nel 2017 e 6,44% nel 2018).

In sede istruttoria l'Ente dapprima non ha fornito alcun chiarimento; a seguito di sollecito ha affermato quanto segue: *“la difficoltà nella riscossione degli accertamenti tributari è dovuta ad accertamenti di importo considerevole contestati ad una ditta fallita, ubicata in una zona artigianale di cui è stata fatta la richiesta di riscossione, la cui procedura non è andata a buon fine causa dell'avvenuta congiuntura economica e delle incertezze sul mercato immobiliare”*.

La Sezione - nel rilevare l'inadeguatezza della risposta fornita - rileva che la suddetta inefficienza nella riscossione delle entrate a competenza afferenti al titolo I e all'attività di lotta all'evasione tributaria costituiscono una criticità gestionale e invita l'Ente ad adottare tempestivamente misure volte a migliorare la riscossione.

Organismi partecipati

Nel Questionario 2017 l'Ente ha fornito risposta negativa alla domanda relativa alla presenza nella nota informativa allegata al rendiconto della doppia asseverazione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione e degli organismi partecipati. Nel Questionario 2018 l'Ente alla domanda se *“i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione”* ha risposto *“non sussiste la fattispecie”*.

In sede istruttoria il Comune ha inviato esclusivamente in merito all'esercizio 2017 la certificazione redatta dal Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione e per l'esercizio 2018 la certificazione redatta da Acquavenete Spa, precisando, quanto all'asseverazione anche da parte dell'Amministrazione, che *“la asseverazione non è stata redatta perché i crediti/debiti sono uguali a quelli riportati nei rispettivi prospetti informativi inviati dalle partecipate”* e che *“per il Consorzio bacino Padova Sud non risultano rapporti di debito e credito”*.

La Sezione rammenta all'Ente che l'art. 11, comma 6, lett. j del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2016/QMIG *“la verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati*

risponde all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate". Sotto il profilo procedurale, con la suddetta deliberazione è stato precisato che, fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali che degli organismi controllati/partecipati (per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori). In particolare, in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali o delle società controllate e partecipate, il revisore dell'ente territoriale deve segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo, a cui spetta l'assunzione dei provvedimenti necessari.

Si invitano pertanto l'Ente e l'Organo di revisione ad adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento in relazione a tutti gli organismi partecipati.

Si raccomanda, inoltre, un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

Errori nella compilazione dei Questionari e nell'invio dei dati alla BDAP

Dall'esame dei Questionari e dall'approfondimento istruttorio sono emersi numerosi errori nella compilazione e, in particolare, dei punti 6, 13.1, 13.2 e 13.3 delle domane preliminari e punto 9 della sezione III dell'esercizio 2017, dei punti 14.1, 14.2, 14.3 delle domande preliminari dell'esercizio 2018 e del punto 15 della Sezione prima del questionario sul Bilancio di Previsione 2018-2020. Si rileva, inoltre, che il risultato di amministrazione indicato nel Questionario 2017 è difforme da quello approvato in sede di rendiconto.

Nel prospetto "*RND a Indicatori sintetici*" del documento contabile "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi*" del rendiconto 2018 trasmesso alla BDAP è altresì indicato il mancato rispetto del parametro obiettivo P5 "*Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio*". A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha dichiarato che trattasi di "*errata compilazione del parametro obiettivo P5. I parametri risultano tutti rispettati*".

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dell'Ente, ricorda l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*" (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla

BDAP nonché nella compilazione dei Questionari e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente i Rendiconti 2017 - 2018 e i Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Candiana (PD):

- invita gli Organi competenti ad assicurare la corretta composizione del risultato di amministrazione, come precisato nella parte motiva;
- raccomanda all'Ente di vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, garantendo la corretta applicazione dei principi contabili e dell'art. 230, comma 5, TUEL;
- rileva che la bassa percentuale di riscossione delle entrate a competenza afferenti al titolo I e all'attività di lotta all'evasione tributaria costituiscono una criticità gestionale e invita l'Ente ad adottare tempestivamente misure volte a migliorare la riscossione;
- invita l'Ente e l'Organo di revisione ad adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j del D.Lgs. n. 118/2011 e raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali;
- raccomanda di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla BDAP nonché nella compilazione dei Questionari;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Candiana (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 1° aprile 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini